




Primo soccorso veterinario e L. 120/2010: i nuovi obblighi derivanti dalle innovazioni al codice della strada

Brindisi 13 Ottobre 2016

Esperienze pratico-applicative per orientarsi tra evoluzione normativa, organizzazione, aspettative, esigenze formative e risorse disponibili.



Dr. Marino Mario



Un percorso con
diverse tappe ...

È necessario fare una
cronistoria ragionata ...




Per ogni tappa:


- Diversi problematiche
- Diverse aspettative /
reazioni



Le nuove disposizioni del Codice della strada (art. 31 L. 29/07/10, n. 120 “modifiche agli artt. 177 e 189 D.l.vo n. 285/92”) entrate in vigore il 13/08/10 prevedono:




1. estensione dei casi in cui è consentito l'uso di dispositivi acustici di allarme e lampeggianti anche ai mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nei servizi urgenti di istituto



2. nuovo obbligo per l'utente della strada coinvolto in incidenti con danno ad animali


- d'affezione (cani e gatti)
- da reddito
- o protetti (Selvatici
CITES)






2. di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa da 389,00 a 1.559,00 euro (o da 78,00 a 311,009).





In attesa dell'emanazione del decreto attuativo del Codice della strada da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (*disciplinato solo dal 27/12/2012 con D.M. 9/10/12 n. 217*) mancava :




1. una definizione riconosciuta dello stato di necessità in base al quale è ammesso il trasporto urgente di un animale incidentato anche su mezzo privato





2. l'individuazione dei servizi urgenti di istituto per i quali autoambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali e la vigilanza zoofila possano avvalersi lecitamente dei dispositivi acustici e luminosi già citati.



Entrata in vigore nuovo CdS il 13/08/10



29/07/2010



Comunicato stampa LAV 29 luglio 2010

INCIDENTI CON ANIMALI: LA LAV SPIEGA LE POSITIVE NOVITA' E GLI OBBLIGHI PER IL SOCCORSO PREVISTI DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA. COSA CAMBIA SULLE STRADE DELLE VACANZE, CONTRO L'ABBANDONO DEGLI ANIMALI. RICONOSCIUTO LO "STATO DI NECESSITA'" PER IL TRASPORTO DI ANIMALI FERITI. APPOSIZIONE DELLA PRIMA SIRENA CON LAMPEGGIANTE SU UN'AMBULANZA VETERINARIA

Comunicato stampa

La LAV ha quindi apposto all'ambulanza veterinaria "Pet soccorso" di Roma, il primo lampeggiante blu con sirena che gli permetterà di avere via libera dagli agenti del traffico e dagli automobilisti.



Entrata in vigore nuovo CdS il 13/08/10

La Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2010 richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo

16/08/2010 11:41 045-0075058
12/08/2010 15:34 4390412791374

SERV. VETERINARIO VP
SERV. VETERINARI N. V.

Ministero della Salute
DSSA
0014821-P-04/08/2010
11.08.2010/17

007007

Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario
UFF. VI - Benessere Animale
Unità Operativa Tutela Animali

Alle Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

ALL'ANCI FAX 0666009239
ALL'ANPCI FAX 0194.989900

E p.c.

Al Comando Carabinieri per la tutela
della salute - NAS
FAX 06.59944209

OGGETTO: Approvata la Legge di modifica e integrazione del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della strada.

Si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sull'approvazione, in data 28 luglio 2010, della Legge in oggetto recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. In particolare si evidenziano le modifiche relative al soccorso dagli animali in caso di incidenti che li coinvolgono.

In base a tali modifiche è consentito l'uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai conducenti delle autoambulanza, dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zootifia nell'espletamento dei servizi urgenti di istute (articolo 177 del decreto legislativo n. 285/92 comma 1).

Viene, inoltre, stabilito l'obbligo di fermarsi ad attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto (articolo 189 del decreto legislativo n. 285/92 comma 9-bis).

L'omissione del soccorso comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.


Dai suddetti nuovi adempimenti deriva l'inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti.

Si invitano, pertanto, codeste Autorità a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e dare la massima diffusione alla presente nota.


IL DIRETTORE GENERALE
Loeta-Fi

Referente/Responsabile del procedimento:
SC S. Cecconi tel. 06.5994 2875
e-mail: s.cecconi@salute.gov.it
T. T. Cantammi tel. 06.5994 2894
e-mail: t.cantammi@salute.gov.it
QA M. Marone tel. 06.5994 4763
e-mail: m.marone@salute.gov.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
V.P. SANITARIALE E IGIENE P. ANIMALI
5 AGO 2010
02644




- *Regioni e Province Autonome,*
- *A.N.C.I.*
- *A.N.P.C.I.*
- *Comando Carabinieri NAS*



sull'obbligo di fermarsi ed attuare
ogni misura idonea per un
tempestivo intervento di soccorso
agli animali che abbiano subito il
danno.





- sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente
- sia per chiunque ne sia coinvolto





La Circolare rammenta che l'omissione di soccorso comporta sanzioni amministrative

16/08/2010 11:41 045-0075058
12/08/2010 15:34 +390412791374

SERV. VETERINARIO VP
SERV. VETERINARI N. V.

Ministero della Salute
DSSA
0014821-P-04/08/2010
11.08.2010/17

007007

Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario
Uff. VI - Benessere Animale
Unità Operativa Tutela Animali

Alle Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

All'ANCI FAX 0668 0092 39
All'ANPCI FAX 0194 48 99 00

E p.c.

Al Comando Carabinieri per la tutela
della salute - NAS
FAX 06 59944209

OGGETTO: Approvata la Legge di modifica e integrazione del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della strada.

Si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sull'approvazione, in data 28 luglio 2010, della Legge in oggetto recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. In particolare si evidenziano le modifiche relative al soccorso dagli animali in caso di incidenti che li coinvolgono.

In base a tali modifiche è consentito l'uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai conducenti delle autoambulanza, dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zootifa nell'espletamento dei servizi urgenti di istute (articolo 177 del decreto legislativo n. 285/92 comma 1).

Viene, inoltre, stabilito l'obbligo di fermarsi ad attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto (articolo 189 del decreto legislativo n. 285/92 comma 9-bis).


L'omissione del soccorso comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative. Dai suddetti nuovi adempimenti deriva l'inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti.

Si invitano, pertanto, codeste Autorità a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e dare la massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
Let-Fi

Referente/Responsabile del procedimento:
S. Cecconi tel. 06.5994 2875
e-mail: s.cecconi@ministero.salute.it
T. Cantameli tel. 06.5994 2894
e-mail: t.cantameli@ministero.salute.it
M. Maresca tel. 06.5994 4763
e-mail: m.maresca@ministero.salute.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
V.P. SANITARIALE E IGIENE P. ANIMALI
5 AGO 2010
02644



La Circolare sottolinea
l'inderogabile necessità di
assicurare il servizio di reperibilità e
pronto soccorso per animali da
parte di tutte le Amministrazioni
competenti



Entrata in vigore nuovo CdS il 13/08/10

A seguito della
Circolare min. la
Regione Veneto
scrive ai Servizi
Veterinari
(12/08/2010)

16/08/2010 11:41 049-8878858 SERV. VETERINARIO VR
12/08/2010 15:34 +390412791374 SERV. VETERINARI R.VF PAG 81/82
PAG 81/82

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Data 12/08/2010 | Protocollo N° 438260 | Class. E.740.04.2 | Prax. | Fasc. | Allegati N° 1/000

Oggetto: Modifica ed integrazione del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada.
Trasmissione nota ministeriale.

FAX

Ai Sigg. Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Aziende ULSS della Regione Veneto

LORO SEDI

In relazione all'oggetto, si comunica che dal 13 agosto p.v. entreranno in vigore le modifiche agli articoli 177 e 189 del D.Lgs. 285/1992, concernenti disposizioni in materia di mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila e di comportamenti in caso di incidenti con danni ad animali, approvate con Legge 120 del 29.07.2010.

A tal proposito si allega alla presente la Nota del Ministero della Salute 0014521-P-04/08/2010, in cui si evidenzia la necessità di assicurare il servizio di reperibilità e di intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno da incidente.

Tenuto inoltre conto dei diversi Enti coinvolti dalla problematica e che la normativa vigente ben identifica nei Servizi Veterinari del SSN l'Autorità ufficiale competente in materia di salute e benessere animale, è inoltre opportuno che vengano definite più specificatamente le modalità per l'intervento ed il coordinamento delle attività di cui trattasi.

Distinti saluti.


Il Dirigente del Servizio
Sanità Animale, Igiene Allevamenti
e delle Produzioni Zootecniche
Dott. Michele Brichese
Michele Brichese

MB/fc

Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Ufficio Nutrizione Animale e Benessere
e-mail: sanita_animale@regione.veneto.it

Dirigente: Dott. Michele Brichese
Responsabile: Dott. SS Chiam Fabris
Site Web: www.ulss03_veneto.it

Telefono: 041/279130
Telefono: 041/2791503
Fax: 041/2791330 - 1394



Tenuto conto dei diversi
Enti coinvolti e che la normativa
vigente ben identifica nei Servizi
veterinari del SSN l'Autorità ufficiale
competente in materia di salute e
benessere animale è opportuno
definire modalità per l'intervento e
coordinamento delle attività.



20/08/2010

Richiesta chiarimenti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Data: 20/08/2010 | Protocollo N° 447620 | Class.: E.740.04.2 Prot. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Modifica ed integrazione del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada.
Richiesta chiarimenti.
FAX

Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario - Ministero della Salute

a p.c. Ai Sigg. Responsabili dei Servizi Veterinari delle Regioni e della P.A. di Trento e Bolzano
Ai Sigg. Responsabili dei Servizi Veterinari delle Az. ULSS della Regione Veneto

LORO SEDE

Con riferimento alla nota Vs. prot. 0014521-P-04/09/2010 relativa alle modifiche agli articoli 177 e 189 del D.Lgs. in oggetto, appurate con Legge 120 del 29.07.2010, si chiede cortesemente di poter avere un chiarimento rispetto alla dicitura "inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti".

Al sensi dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e la P.A. di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private, del 26.11.2003, repertorio atti 1968, il servizio di pronto soccorso rientra nei requisiti essenziali per definire ed autorizzare un ospedale veterinario, pubblico o privato, così come indicato all'art.1, comma 2, lettera d):

"Per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre e quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario."

In allegato al sopraccitato documento viene inoltre disposto che nell'ospedale veterinario è obbligatoria la presenza di almeno un medico veterinario sull'arco della 24 ore, a, tra i requisiti minimi strutturali, che vi sia anche un locale per il pronto soccorso. Tali requisiti non vengono invece richiesti per le altre tipologie di strutture veterinarie.

Relativamente a quanto riportato nel testo a modifica ed integrazione degli artt. 177 e 189 del D.Lgs. 285/1992, è opportuno sottolineare che il nuovo codice della strada prevede che sia in carico all'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegibile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea alla situazione.

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali sono quindi obbligate ad assicurare ad attivare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Tenuto conto che la legislazione vigente ben identifica nei Servizi Veterinari del SSN l'Autorità ufficiale competente in materia di salute e benessere animale, è altresì opportuno evidenziare che i Servizi Veterinari territoriali, eventualmente chiamati in caso di animali che abbiano subito un danno da incidente, provvedano, nell'ambito delle proprie attività di competenza e del servizio di reperibilità, già previsti da specifica normativa, ad un tempestivo intervento di primo soccorso con stabilizzazione delle condizioni degli animali.

Le valutazioni diagnostiche e prognostiche sull'animale, verranno affrontate caso per caso, nell'ambito delle disponibilità del SSN o di eventuali rapporti di convenzione con strutture private.

In considerazione di quanto sopra riportato, e delle diverse tipologie organizzative e di strutture veterinarie presenti nel territorio di competenza dei Servizi Veterinari locali, si propone pertanto che laddove nella Vs. sopraccitata nota viene riportata la dizione "pronto soccorso", si debba in realtà intendere un'attività di intervento e di primo soccorso dell'animale incidentato ad eventuale indotto, qualora ritenuto necessario, a valutazioni di tipo specialistiche.

Preso atto infine che diversi Enti, o, nell'ambito della professione veterinaria, diverse figure professionali, possono essere chiamati ad intervenire nella problematica di cui trattasi, a seconda che gli animali infortunati appartengano a specie selvatiche od esotiche, che siano animali domestici zootecnici o d'affezione, di proprietà o randagi, è inoltre opportuno che a livello centrale vengano definiti più specificatamente i compiti dei soggetti interessati e le modalità d'intervento e di coordinamento delle attività.


Distinti saluti.

Il Dirigente Regionale
Dott. Piero Vio
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Michele Brichese
Michele Brichese

MB/1c

Servizio Sanità Animale, Igiene degli Alimenti e delle Produzioni Zootecniche Ufficio Igiene Animale e Benessere E-mail: sanit.animale@regione.veneto.it	Dirigente Dott. Michele Brichese Responsabile Dott. Giovanni Pizzolo Uff. Web: www.regione.veneto.it	Telefono: 041/2791200 Telefax: 041/2791393 Fax: 041/2791390 - 18 P.
--	--	---

Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare
Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia



Quesito




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Premesse

- Pronto soccorso = ospedale veterinario;
- Strutture + veterinario 24 h;
- Utente della strada  118
- Servizi veterinari  reperibilità



Quesito



REGIONE DEL VENETO


giunta regionale

Premesse

- Servizi veterinari in reperibilità



Primo soccorso
e stabilizzazione



Quesito



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale


Premesse

- Servizi veterinari in reperibilità



Primo soccorso
e stabilizzazione

- Valutare disponibilità SSN e eventuali convenzioni strutture private



Quesito




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Proposte

- Sostituire la dizione “Pronto soccorso” con:
“Primo soccorso ed eventuale
inoltre a valutazioni di tipo
specialistiche”



Quesito




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Preso atto che:

Diversi Enti e diverse figure professionali veterinarie possono essere chiamate ad intervenire a seconda che gli animali infortunati appartengano a specie:










Quesito




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- selvatiche,
- esotiche,
- domestiche zootecniche,
- domestiche da affezione,
 - di proprietà
 - randagi





Quesito




REGIONE DEL VENETO


giunta regionale

È opportuno che a livello centrale
vengano definiti :

- i compiti dei soggetti interessati;
- le modalità di intervento;
- le modalità di coordinamento delle
attività




Sul territorio della Regione Piemonte è attivo il Servizio di Pronta Disponibilità dei Servizi Veterinari ASL per le emergenze di carattere istituzionale, ma non esiste un Ospedale Veterinario Pubblico con presenza di personale sanitario H24, strumenti, attrezzature etc.




Esiste una competenza dei
Servizi Veterinari ASL in materia di
soccorso degli animali feriti e/o
malati ?






Il SSN nel cui ambito si inquadrano i S.Vet ASL ha come obiettivo la tutela della salute della persona umana (*art. 1 del D.Lvo n. 502/92*), con competenze e compiti di prevenzione collettiva e di tutela della sanità pubblica (*artt. 7 ter e 7 quater del D.Lvo n. 502/92*).




In tale ambito si devono inquadrare le funzioni di intervento e controllo rivolte agli animali per la profilassi delle malattie infettive, diffuse con particolare riguardo alle zoonosi ed il controllo delle popolazioni animali in genere.



Attenzione - Nuovi LEA



Anche la disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA) riguardano/riguardavano prestazioni erogate innanzitutto in favore ed a tutela della salute delle persone anche quando siano rivolte agli animali.




Attenzione - Nuovi LEA

LEA n. D 14

Programmi / attività

Soccorso degli animali a
seguito di incidente stradale



Attenzione - Nuovi LEA

Riferimenti normativi:


- L. 281/91 art. 2 c. 12

(Animali da affezione (cani e gatti). I canili comunali garantiscono il servizio di pronto soccorso)

- L. 120/2012

(Ratifica Convenzione europea protezione animali da compagnia di Strasburgo)


- Nuovo CdS art. 31



Attenzione - Nuovi LEA

Componenti del programma:



- Coordinamento degli Enti preposti e delle Associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali da affezione (cani e gatti) coinvolti in un incidente stradale




Attenzione - Nuovi LEA

Prestazioni:


- Informazioni all'utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso



Per quanto concerne la fauna
selvatica omeoterma le
funzioni amministrative in materia
di protezione degli animali sono
chiaramente attribuite alle **Province**
(*art. 9 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157*
“Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”)






Province:







Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio)
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Province trasformate in Enti territoriali di area vasta (Enti di secondo grado).

Istituzione delle Città Metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.



Relativamente agli animali
d'affezione di proprietà vigono gli
obblighi del detentore stabiliti dalle
LL.RR. di attuazione L.281/91 e
s.m.i. (*in Piemonte dall'art. 3 della Legge
regionale 26 luglio 1993, n. 34 "Tutela e controllo
degli animali da affezione".*)




Per quanto si riferisce
agli animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività
(ammansiti) vige il divieto di
abbandono stabilito dal vigente art.
727 del C.P.



In linea generale,
considerata la normativa
vigente, spetta comunque
al Sindaco la tutela delle
specie animali presenti allo
stato libero nel territorio
comunale





- Artt. 823 e 826 CC

- D.P.R. 31 /03/ 1979

- D.P.R. 08/02/1954 n 32


- L. 14/08/1991, n. 281

- L. 08/06/1990, n. 142


- D.L.vo 18/08/2000 n. 267

- L.R. 26/07/1993, n. 34 :D.P.G.R. 4359/1993






L'RC Auto – impegna
la Compagnia a pagare la somma
che il titolare della polizza
dovrebbe per i danni causati ad
un terzo (*Decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209*).




Al posto del responsabile la Compagnia risarcisce il danneggiato nei limiti del massimale (non inferiore a 5.000.000 euro per sinistro per persone e di 1.000.000 euro per i danni alle cose, compresi animali (*art. 812 del Codice Civile*)).



Relativamente ai
cani vaganti incidentati




vigono le norme già previste sulle
convenzioni tra Amministrazioni
comunali e gestori del Servizio di
cattura e custodia temporanea
cani vaganti.




Esiste un generico dovere
“etico” di assistenza sancito dall’art.
18 del Codice deontologico
FNOVI: il veterinario, nei casi di
urgenza, deve prestare le prime cure
agli animali nella misura delle sue
capacità e dello specifico contesto

...




... eventualmente anche
solo attivandosi per assicurare
ogni specifica ed adeguata
assistenza ...






La richiesta di una prestazione veterinaria ad un LP determina l'insorgenza di un rapporto contrattuale che, se concordato, ingenera anche i rispettivi obblighi.




In particolare è sempre obbligato al pagamento della prestazione colui che la richiede al medico veterinario, sia esso un privato o un agente o un'autorità pubblica.





E' pertanto facoltà del libero professionista esigere l'onorario come opporre eventuale rifiuto alla prestazione.






Si rende necessario che le Amministrazioni comunali, singole o associate, provvedano a stipulare apposite convenzioni per l'affidamento del servizio di primo e pronto soccorso veterinario su animali incidentati feriti e/o traumatizzati.





eventualmente estendendo
l'ambito delle convenzioni già in
atto in materia di randagismo
canino e/o integrando (quando
presenti) quelle per la gestione delle
colonie feline presenti sul territorio
comunale.



Si rimandano altresì alle
Amministrazioni provinciali /
Città Metropolitane (secondo
le evoluzioni Legge Delrio)


le analoghe
competenze per la
tutela della fauna
selvatica
omeoterma.






Definizioni

L'Accordo tra il Ministero / Regioni / Province Autonome definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per le strutture veterinarie pubbliche e private.




Ambulatorio veterinario

individualità ed organizzazione
propria ed autonoma che fornisce
prestazioni professionali (1 o +
medici veterinari, generici o
specialisti) senza il ricovero (+ che
giornaliero)



Ambulatorio veterinario


Qualora nell'ambulatorio operi più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, deve essere nominato un direttore sanitario



Clinica veterinaria o casa di cura veterinaria

è prevista la degenza di animali
oltre a quella giornaliera.






Ospedale veterinario

Sono previsti il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un veterinario


e i servizi di diagnostica di laboratorio.





Mezzi di soccorso


Non sono ammesse strutture veterinarie mobili ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi, utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate a una o più delle strutture previste ai punti precedenti.



Mezzi di soccorso

È consentito l'impiego di mezzi mobili da parte di ASL ed IZS se utilizzati per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa.






Autoambulanze

La disciplina che regolamenta le autoambulanze fa riferimento al DM Trasporti 1/9/09, n. 137.





Regolamento trasporto e soccorso animali in stato di necessità


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217

Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità'.



(GU n. 289 del 12-12-2012
Entrata in vigore 27/12/12)





Mezzi


a) autoambulanze veterinarie;



b) veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila;




c) veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade



Autoambulanze

Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonché le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.






Autoambulanze

- Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:
- di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente;
 - di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonchè una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;
 - di un vano sanitario confinato e separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile, destinato all'alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto.






Autoambulanze

Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestinguente e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione.

Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:

- lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
- larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
- altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.





Autoambulanze

Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore.

Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere riportata, la scritta AMBULANZA VETERINARIA dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.

Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo.

Devono essere munite di 2 estintori: uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario.





28/03/13 Per gli animali in difficoltà di Salerno e provincia da oggi c'è **Mafalda**. Si tratta della prima unità mobile - della Lega Nazionale per la Difesa del Cane - di quella che si spera diventi una vasta flotta di automezzi dedicati al primo soccorso di animali. Il mezzo, messo a disposizione dall'Humanitas, è dotato dei più moderni dispositivi medico-veterinari ed è già attivo per soccorrere animali feriti, investiti o che comunque necessitano di aiuto. In totale saranno tre le ambulanze che offriranno il servizio sul territorio grazie ai volontari della Lega del Cane di Salerno, capitanati dalla presidente Antonella Centanni, in collaborazione con la Asl che metterà a disposizione i propri veterinari per il primo intervento. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e che ha avuto come madrine la Dott.ssa Rosalba Matassa - Coordinatore della Task Force del Ministero della Salute - e la giornalista Stefania Piazza (che da sempre lega la propria firma alla denuncia dei soprusi sugli animali, portando avanti inchieste – più di 180 – su malasanità veterinaria, canili lager, traffici illeciti e infiltrazioni malavitose nel settore), rientra in un più ampio progetto dell'Associazione che, insieme all'Humanitas, per la stagione estiva, prevede di dotare anche i principali porti di un'unità mobile sul mare per l'assistenza ai cetacei in difficoltà.



Linee guida M.S.


27/08/2014



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UO Tutela animali

Linee Guida recanti disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.



Ambulanze veterinarie x trasporto – P.A.




ATTREZZATURE DELLE AUTOAMBULANZE VETERINARIE

1. Autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali

Le autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali in stato di necessità, in base alle caratteristiche e dimensioni degli animali, devono essere dotate almeno delle seguenti attrezzature:


- Cani, gatti e altri animali di piccola taglia, ivi compresi i volatili
 - Gabbie, trasportini e casse di materiale resistente, lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate alla specie animale trasportata;
 - barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all'interno del veicolo;
 - strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti (es. mascherine per animali selvatici, reti, museruole, laccio distanziale, guinzagli, manicotti antimorso ecc.).



Ambulanze veterinarie x trasporto- G.A.

- Animali di grossa taglia
 - barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all'interno del veicolo;
 - rampa con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005;
 - adeguate attrezzature di contenimento e separazione da utilizzare in caso di necessità (es. paratie);
 - strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti.





Ambulanze veterinarie x SOCCORSO



2. Autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali

Le autoambulanze veterinarie adibite anche al soccorso degli animali in stato di necessità, oltre a quanto previsto al punto 1, devono essere dotate almeno di:

- Fonte ossigeno;
- Strumentazione per il monitoraggio cardio-circolatorio;
- Attrezzature/ambiente climatizzato per il raffreddamento/riscaldamento del paziente;
- Attrezzature per la ventilazione polmonare;
- Materiale sanitario di consumo e strumentario per il primo soccorso;
- Presidi medico-chirurgici per la disinfezione delle mani e dello strumentario.



Personale




REQUISITI DEL PERSONALE

Nelle autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali deve essere sempre presente un medico veterinario.


Il personale non veterinario presente sulle autoambulanze, sia adibite esclusivamente al trasporto che adibite al soccorso, deve ricevere un'adeguata formazione in merito alle misure di sicurezza e alla tutela degli animali nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività.

Le Regioni e Province autonome e le Aziende Sanitarie Locali, anche in collaborazione con gli Ordini Professionali e le Organizzazioni di categoria, promuovono percorsi formativi per gli operatori.

I titolari della carta di circolazione di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, sono responsabili della formazione del suddetto personale.




Formazione



La formazione, fermo restando le norme di materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.lgs 81/08), deve riguardare in particolare:

- nozione relative al comportamento delle specie trasportate;
- nozioni sulle corrette modalità di cattura, contenimento e manipolazione delle specie animali trasportate al fine di minimizzare lo stress e ridurre il rischio di traumi e lesioni agli animali e agli operatori.

Il responsabile della formazione fornisce agli operatori le procedure cui devono attenersi; tali procedure, su richiesta, devono essere messe a disposizione delle autorità di controllo.




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

I dispositivi di protezione individuale (dpi) comprendono le attrezzature e gli accessori indossati o utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Nella scelta del dpi è necessario tenere conto delle caratteristiche delle specie con le quali si può venire a contatto.

Devono essere presenti dpi per la:

- protezione degli arti superiori
- protezione degli occhi e del volto
- protezione dei piedi






L'uso deo dispositivi Lampeggianti blu

È consentito soltanto:


- a) per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;
- b) al fine dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- c) per il recupero di animali in stato di necessità;



Stato di necessità

Un animale e' considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu' funzioni vitali o che provoca l'impossibilita' di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.



Documentazioe

Si è tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.

Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi da parte degli organi di polizia stradale, non possa essere immediatamente effettuato l'intestatario del veicolo è tenuto ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.



Note tecniche per le immatricolazioni



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
gli AA.GG. e PERSONALE


Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. n. 15465 / DIV3/C

06.LUG 5 5704	
Area	Resp

Roma, - 1 LUG. 2015

Oggetto: DM 9 ottobre 2012, n. 217. Trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.



Ambulanze in uso proprio

- Amministrazioni ed enti pubblici
- Associazioni di volontariato
- Ambulatori, cliniche e ospedali vet.
- Autostrade

1.1 Autoambulanze in uso proprio


Le autoambulanze veterinarie possono essere immatricolate in uso proprio a nome dei seguenti soggetti:

1.1.1 *amministrazioni ed enti pubblici*, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;

1.1.2 *associazioni di volontariato*, operanti nel settore della protezione animale, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila, riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

1.1.3 *ambulatori, cliniche e ospedali veterinari*, operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati, al fine dell'espletamento dei propri compiti di istituto;

1.1.4 *enti concessionari o proprietari delle autostrade*



Ambulanze in uso di terzi per noleggio con conducente


- Associazioni di volontariato
- Imprese di trasporto o soccorso animali

1.2 Autoambulanze in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente

Possono essere immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente le autoambulanze veterinarie a favore di:

1.2.1 *associazioni di volontariato*, operanti nel settore della protezione animale, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila, riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

1.2.2 *imprese* che esercitano, quale attività principale, il trasporto o il soccorso di animali in stato di necessità.



Veicoli adibiti alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila

- Amministrazioni ed enti pubblici
- Associazioni di volontariato
- Ambulatori, cliniche e ospedali vet.


2. Veicoli adibiti alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila

Possono essere destinati alle attività protezione animale e di vigilanza zoofila autoveicoli, nuovi o già in circolazione, delle categorie internazionali M1 ed N1, che sono utilizzati secondo quanto consentito dall'originaria destinazione.

Per tali veicoli non sono richiesti requisiti aggiuntivi a quelli previsti per le categorie di appartenenza e l'immatricolazione, da effettuarsi in conformità a quanto indicato agli artt. 3 e 4 del Decreto, non è subordinata a visita e prova, significando che l'installazione degli eventuali dispositivi supplementari acustici e di segnalazione visiva, che comunque debbono essere di tipo omologato, rientra nella responsabilità dell'utilizzatore del veicolo.

I veicoli trattati nel presente paragrafo possono essere immatricolati esclusivamente in uso proprio, a nome dei seguenti soggetti:

- 1) *amministrazioni ed enti pubblici*, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;
- 2) *associazioni di volontariato*, operanti nel settore della protezione animale, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila, riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 3) *ambulatori, cliniche e ospedali veterinari*, operanti in regime di diritto privato.




Veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade

- Per recupero di animali che costituiscono pericolo per la circolazione stradale

3. Veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade.

Rientrano nel campo di applicazione del Decreto i veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1, in disponibilità a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91, 93, nonché in comodato o in locazione senza conducente (fermi restando gli obblighi di cui all'art 94, comma 4-bis del Cds), degli enti proprietari e concessionari di autostrade, utilizzati per il recupero di animali, la cui presenza sulla rete autostradale potrebbe costituire pericolo per la circolazione stradale.


Per questi veicoli, relativamente agli aspetti tecnico-costruttivi, valgono le medesime disposizioni riportate nel paragrafo precedente.



Primo soccorso




L'insieme degli interventi, manovre o azioni, poste in essere da qualunque operatore non professionale che si trovi a dover affrontare un'emergenza sanitaria, in attesa dell'intervento di personale specializzato.



Pronto soccorso



E' l'intervento di emergenza operato da personale medico che utilizza le tecniche medico-chirurgiche disponibili. Gli obiettivi delle attività di pronto soccorso sono essenzialmente due:




Pronto soccorso



- 1) salvare la vita,
- 2) salvare la funzione (stabilizzare il paziente).

Per un tempo non superiore a 72 ore !



Proposta di “Capitolato per l’affidamento del servizio di primo soccorso e pronto soccorso veterinario su animali incidentati feriti e/o traumatizzati ed attività connesse”

Corsi per Veterinari Pubblici Regione Piemonte

QUOTA DI ISCRIZIONE

Non prevista

DESTINATARI

Corso riservato a Medici Veterinari dipendenti delle ASL della Provincia di Torino.

PRIMA EDIZIONE riservata a:

- 4 veterinari dipendenti ASL TO1;
- 2 veterinari dipendenti PMPPV TO;
- 10 veterinari dipendenti ASL TO4;

SECONDA EDIZIONE riservata a:

- 6 veterinari dipendenti ASL TO5;
- 10 veterinari dipendenti ASL TO3;

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Comunicazione alla Segreteria organizzativa da parte di ciascun Direttore di S.C. Veterinaria ASL (TO1 – TO3 - TO4 - TO5 - PMPPV TO) dell'elenco dei veterinari dipendenti esplicitamente individuati per la frequenza del corso.

Evento formativo organizzato
in collaborazione con:



Facoltà Medicina Veterinaria Grugliasco



Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

ORGANIZZAZIONE

DIRETTORE DEL CORSO

Dr. Vincenzo FEDELE

S.C. Epidemiologia Veterinaria e Servizio
Sovrazonale Veterinario - ASL TO3

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dr. Mario MARINO

S.C. Epidemiologia Veterinaria e Servizio
Sovrazonale Veterinario - ASL TO3

email: mmarino@asl10.piemonte.it

Tel. 0121 235456

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dr. Mario MARINO

Sig.ra Ermanna FALCO

Tel. 0121 235471

Fax 0121 235427

email: mmarino@asl10.piemonte.it

S.C. Epidemiologia Veterinaria e Servizio
Sovrazonale Veterinario - ASL TO3



Codice ECM 10572

**Il primo soccorso veterinario
ed i nuovi obblighi derivanti
dalle innovazioni al codice
della strada introdotte con
legge 120/2010**

PRIMA EDIZIONE 28-29-30 MAGGIO

SECONDA EDIZIONE 11-12-13 GIUGNO

Prima giornata presso Facoltà di
Medicina Veterinaria di Grugliasco Aula
CD3

Seconda e terza giornata presso Area
Formazione ASL TO3 – Stradale
Fenestrelle, 72 Pinerolo 2° piano



Al corso sono stati attribuiti 15 crediti ECM

Supporto integrativo

DVD




Corso BLS veterinario per Laici_



CORSO BLS E PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CATTURA DEGLI ANIMALI


Torino 14 e 28 giugno 2013
Aula didattica del Canile Rifugio
Strada Cuorgnè 139 - Torino



**MANUALE
PER LE PROCEDURE DI
SOCCORSO
PER ANIMALI INCIDENTATI**
GUIDA PRATICA AL SERVIZIO

Manuale





Grazie

Per l'attenzione